



Posta e risposta

34

a cura di Stefano Citterio

ABUSO DI PROFESSIONE O OMISSIONE DI SOCCORSO?

D.: Sono un infermiere che esercita in Svizzera, regolarmente iscritto all'Albo del Collegio di Como, con specializzazione scuola superiore Anestesia Canton Ticino che mi abilita anche all'intubazione oro tracheale. Vorrei porre tre quesiti.

1) Come mi devo comportare quando agisco come Volontario del Soccorso in Italia? Posso intubare? Quali rischi corro?

2) L'assicurazione del Collegio IPASVI di Como che ho sottoscritto è valida anche in Svizzera?

3) Per chiedere il riconoscimento del titolo di specializzazione in Italia come mi devo comportare?

Grazie

R.: Caro Collega,

1) Il quesito è particolarmente interessante e propone in modo esemplare il conflitto tra l'abuso di professione e l'omissione di soccorso.

L'abuso di professione si può configurare in quanto l'intubazione oro tracheale, in Italia, non rientra tra le competenze infermieristiche definite dal Profilo professionale, dagli ordinamenti didattici e dal Codice deontologico. Di fatto è intesa come atto terapeutico di esclusiva competenza del Medico (Specializzato). Ciò va confermato nonostante nei corsi di BLS avanzati (ACLS) venga insegnata (anche agli infermieri) l'intubazione oro tracheale. Ad oggi nei protocolli operativi dei 118, l'infermiere può effettuare, al massimo, l'intubazione laringea utilizzando gli appositi presidi, secondo algoritmi decisionali prestabiliti.

L'omissione di soccorso si verrebbe a configurare, invece, quale mancata esecuzione di una azione doverosa e utile al bene dell'assistito.

In questo caso è opportuno considerare anche che il soggetto agisce quale volontario del soccorso,

senza un ben definito ruolo sanitario, di conseguenza si consiglia di attenersi scrupolosamente ai protocolli e alle procedure definite per i volontari favorendo, in prima istanza, l'intervento di personale sanitario abilitato alla intubazione oro tracheale.

In seconda istanza, in caso di impossibilità all'intervento di altro personale specializzato, ritenendo di avere le conoscenze, la competenza e l'esperienza necessarie per agire (non giustificabili dal solo possesso di un titolo di studio) si ritiene possibile anche una azione in prima persona assumendosi conseguentemente tutte le responsabilità in caso di manovra errata o di complicanze ulteriori derivanti dal proprio intervento.

Infatti, l'intubazione in situazioni critiche (es. politraumatizzato, emergenza extra-ospedaliera) richiede la presenza di personale altamente qualificato/riaddestrato per ridurre i possibili rischi.

2) la nostra assicurazione è valida anche in Svizzera; può visionare il testo della polizza sul nostro sito <http://www.ipasvicomo.it/bacheca.do?methodcall=visualizza&id=19>

3) per l'equipollenza dei titoli post base può collegarsi al sito: <http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/paginaMenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano> oppure può provare a telefonare al Ministero al n° 06 59941 (centralino).

Cordiali saluti

PUBBLICITÀ SANITARIA

D.: Egregi colleghi,

Sono un libero professionista lavoro a Milano e utilizzo molto auto e moto. Vorrei pubblicizzare la mia attività con targhe autoadesive da apporre sui 2 veicoli. La Federazione in merito a questo come si esprime? Ci sono regolamenti sulla pubblicità in questione?



Nell' attesa di una Vostra risposta colgo l'occasione per ringraziarvi.

R.: Caro Collega

In relazione alla sua gentile domanda circa la modalità di effettuare pubblicità sanitaria su moto e/o auto, si informa che questo Collegio Provinciale si attiene a Linee Guida elaborate e deliberate dalla Federazione Nazionale Collegi Ipasvi il 14/06/2008 e trasmesse con circolare n 7/2008 del 25/06/2008.

Esse consentono al Collegio Provinciale l'esercizio dell'azione di vigilanza, affinché la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità delle qualifiche professionali e delle prestazioni effettuate, nell'interesse del cittadino e a tutela della professionalità della classe infermieristica.

Pertanto gli infermieri liberi professionisti iscritti al Collegio Provinciale sono tenuti al rispetto delle suddette linee guida (Art.8. Verifica e valutazione deontologica da parte del Collegio Provinciale).

Nel caso specifico, al fine di rispettare il decoro della professione che gli iscritti svolgono, si fa presente art.5 punto 4 (Forme di Pubblicità Consentita) che cita: "Resta in ogni caso vietata la pubblicità....., nonché i messaggi ed informazioni pubblicitarie manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica,".

Per concludere, è ragionevole affermare che è da escludere l'affissione di targhe e/o messaggi pubblicitari su moto e/o auto diversi dall'autoadesivo del logo professionale reperibile, senza alcun costo, presso la segreteria del Collegio.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore informazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

PUBBLICITÀ SANITARIA 2

D.: Sono un'infermiere libero professionista e, per lo svolgimento della mia professione, vorrei utilizzare carta intestata e biglietto da visita. A tale proposito chiedo se esistono vincoli rispetto a contenuti e immagini.

R.: In relazione alla gentile richiesta, si informa che questo Collegio si attiene alle linee guida approvate dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI il 14/06/2008 e trasmesse con circolare n.7/2008 del 25/06/2008.

Nel caso specifico, **la carta intestata** del singolo libero professionista dovrà contenere una serie di elementi informativi che, sinteticamente, possono essere così descritti:

1. identità (nome e cognome)
qualifica (infermiere)
numero iscrizione Albo Professionale (infermieri)
2. specializzazioni (master o laurea specialistica)
3. indirizzo personale (via, numero civico, comune, telefono...)
4. codice fiscale
5. partita IVA
6. logo professionale
7. assenza di grafici o simboli

Per **il biglietto da visita:**

1. identità
2. numero iscrizione Albo Professionale
3. sede di intervento (struttura pubblica, privata, a domicilio, ambulatorio)
4. tipologia di intervento (assistenza inf.ca, coordinamento gestione assistenza inf.ca, docenza, coordinamento corsi formativi, tutoraggio, direzione)
5. ambito territoriale(città, provincia di, altre province, fuori regione)
6. indirizzo personale
7. codice fiscale
8. partita IVA
9. logo professionale

Si suggerisce di inserire sia nella carta intestata che nel biglietto da visita il logo professionale che, di fatto, sostituisce qualsiasi altro simbolo utilizzato.

Infine, nel biglietto da visita occorre riportare, schematicamente ma in modo completo, le informazioni relative alla sede di intervento, la tipologia dell'intervento e l'ambito territoriale, diversamente dalla carta intestata.

Distinti saluti.

LIBERO PROFESSIONISTA E COORDINATORE QUALE RELAZIONE?

D.: Sono un coord. Infermieristico in una RSA, vorrei sapere notizie in merito al riposo delle 11 ore tra un turno e l'altro nei confronti un infermiere Libero Professionista. Vorrei sapere inoltre, come comportarmi visto che questo infermiere sostiene di non dipendere gerarchicamente da me e quindi di



non dover rispondere a nessuno in quanto Libero Professionista. Ma un LP non deve seguire le regole della struttura (rispetto all'orario di lavoro, relativamente alle prestazioni infermieristiche)? Io su cosa posso intervenire?

R.: Gentile Collega,
il Decreto Legislativo 66/2003 che ha introdotto l'obbligo delle 11 ore tra la fine e l'inizio di un turno si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Rispetto invece al rapporto tra coordinatore e LP va precisato che il rapporto non può essere di tipo gerarchico bensì ha natura funzionale, essendo finalizzato al buon funzionamento del servizio. Allo stesso modo il LP non può pretendere di "non dover rispondere a nessuno".
Egli, in quanto LP è tenuto a rispondere del proprio operato al "committente" relativamente al servizio reso secondo i dettagli del contratto stipulato (che consiglio di leggere e approfondire). In questo caso il committente può indirettamente (o anche direttamente attraverso specifiche presenti nel contratto)

essere rappresentato dal Coordinatore Inf.co che per sua specifica funzione è tenuto a controllare e coordinare le attività (anche infermieristiche) erogate nella propria UO.

Di conseguenza le disposizioni della struttura (e del coordinatore) in merito, se non sono contrarie a logiche professionali o contro i bisogni delle persone assistite (da evidenziare formalmente da parte del LP che volesse non rispettarle), risultano vincolanti anche per il LP che presumibilmente è stato contrattualizzato proprio per effettuare un determinato servizio in un determinato arco di tempo.

Come Coordinatore sei, quindi, certamente tenuto ad intervenire su eventuali discordanze tra il servizio atteso dal professionista e quello effettivamente realizzato non solo in termini di risultato ottenuto ma anche relativamente al processo di assistenza messo in atto (es EBN, protocolli o procedure interne, orari di copertura del servizio) e anche alle eventuali interferenze dell'operato del LP sulle altre attività della struttura.

A disposizione per chiarimenti Cordiali saluti.